



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 120 del 12 Luglio 2019

Avvisi per la presentazione delle candidature ai fini delle nomine di competenza del Consiglio regionale del revisore legale dell'ARTA, dell'ARIC, dell'ASR, del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Pescara - Chieti, del revisore legale dell'ATER di L'Aquila, di Teramo, di Lanciano ed Pescara e del revisore dei Conti dell'ERSI

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

CONSIGLIO REGIONALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

DETERMINAZIONE 04.07.2019, N. APL/AIE/53

Avvisi per la presentazione delle candidature ai fini delle nomine di competenza del Consiglio regionale del revisore legale dell'ARTA, dell'ARIC, dell'ASR, del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Pescara - Chieti, del revisore legale dell'ATER di L'Aquila, di Teramo, di Lanciano ed Pescara e del revisore dei Conti dell'ERSI. 4

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

CONSIGLIO REGIONALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

DETERMINAZIONE 04.07.2019, N. APL/AIE/53

Avvisi per la presentazione delle candidature ai fini delle nomine di competenza del Consiglio regionale del revisore legale dell'ARTA, dell'ARIC, dell'ASR, del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Pescara - Chieti, del revisore legale dell'ATER di l'Aquila, di Teramo, di Lanciano ed Pescara e del revisore dei Conti dell'ERSI.

	<i>Consiglio Regionale dell'Abruzzo</i>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
---	---	--------------------------------

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

Oggetto: Avvisi per la presentazione delle candidature ai fini delle nomine di competenza del Consiglio regionale del revisore legale dell'ARTA, dell'ARIC, dell'ASR, del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Pescara - Chieti, del revisore legale dell'ATER di l'Aquila, di Teramo, di Lanciano ed Pescara e del revisore dei Conti dell'ERSI

Premessa

Proposta di determinazione dell'Ufficio Affari Istituzionali

Visti:

- l'art. 14, della L.R. 25/2000 "Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici" ai sensi del quale "La revisione legale dell'Agenzia è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4;
- l'art. 11, comma 1, della L.R. 29 luglio 1998, n. 64 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente", che dispone "La revisione legale dell'Agenzia è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4;
- l'art. 21, comma 1, della L.R. 44/1999 "Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica, secondo cui "La revisione legale dell'ATER e' affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n.4";
- l'art. 1, comma 19 bis, della L.R. 23/2011 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" ai sensi del quale "Nelle more della definizione della procedura di liquidazione, la revisione legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4";
- l'art.1, comma 9, della L.R. 9/2011 "Norme per il riordino del servizio idrico integrato" secondo cui " Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4"
- l'art.7, della L.R. 18/2016 ai sensi del quale "La revisione legale dell'Agenzia Sanitaria Regionale è affidata ad un Revisore unico nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della L.R. 4/2009";
- l'art. 5, comma 1 bis della L.R. n. 4/2009 come modificato dall'art. 3 della L.R. 28.06.2019, n. 14, ai sensi del quale " Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina è riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148", oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)". Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale APL/AIE n. 49/2019 pubblicata sul BURAT ordinario n. 23 del 12/6/2019, con cui sono stati approvati gli avvisi per la presentazione delle candidature ai fini delle nomine di competenza del Consiglio regionale del revisore legale dell'ARTA, dell'ARIC, dell'ASR, del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Pescara - Chieti, del Revisore legale dell'ATER di l'Aquila, di Teramo, di Lanciano ed Pescara e del Revisore dei Conti dell'ERSI;

VISTO l'art. 3, comma 1 della L.R. n. 14 del 28.6.2019 che ha modificato l'art. 5, comma 1 bis della L.R. n. 4/2009 ai sensi del quale la nomina degli organi di controllo è riservata ai Revisori legali iscritti alla "Fascia 3" dell'Elenco dei revisori dei Conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n.23 "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario», oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)".

VISTO l'art. 3, comma 2, della L.R. 14/2019 secondo il quale il comma 1 bis dell'art.5 della L.R. 4/2009, come modificato dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 14/2019, si applica anche ai procedimenti volti all'acquisizione delle candidature per le nomine degli organi di controllo degli enti regionali in corso alla data di entrata della citata L.R. 14/2019;

VISTO l'art.3, comma 3, della L.R. 14/2019 ai sensi del quale, al fine i garantire la più ampia partecipazione alle procedure di nomina, entro 15 gg. dall'entrata in vigore della legge stessa il competente servizio del Consiglio regionale pubblica nuovi avvisi, fissando per la presentazione delle candidature un termine non superiore a 15 giorni;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della citata L.R. 14/2019 alla pubblicazione di nuovi Avvisi per la presentazione delle candidature ai fini delle nomine degli organi di controllo degli Enti sopra richiamati e di assegnare un termine di 15 giorni per la presentazione delle candidature;

DATO ATTO che, in forza del predetto comma 3 dell'art. 3 della L.R. 14/2019 sono fatte salve le domande già presentate in base agli

avvisi pubblicati in ordine ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del predetto art. 3 della L.R. 14/2019 da parte dei revisori legali, iscritti alla "Fascia 3" dell'Elenco dei revisori dei Conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n.23 "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»;

si propone:

di approvare i seguenti nuovi Avvisi, con i relativi allegati, per la presentazione delle candidature ai fini delle nomine di competenza del Consiglio regionale degli organi di controllo di seguito indicati:

- Avviso ARIC, e modello di domanda di cui all'allegato A)
- Avviso A.R.T.A e modello di domanda di cui all'allegato A);
- Avviso A.T.E.R. di L'Aquila, di Teramo, di Pescara, di Lanciano e modello di domanda di cui all'allegato A);
- Avviso Consorzio di sviluppo industriale dell'area Chieti – Pescara e modello di domanda di cui all'allegato A),
- Avviso ERSI, allegati A) e modello di domanda di cui all'allegato B);
- Avviso Agenzia Sanitaria Regionale e modello di domanda di cui all'allegato A);

di dare atto che sono fatte salve le domande già presentate dai candidati in possesso dei requisiti richiesti in base agli Avvisi di cui alla determinazione dirigenziale APL/AIE n. 49/2019;

di disporre che per la presentazione delle ulteriori candidature sia assegnato un termine di 15 gg. decorrente dalla pubblicazione degli avvisi sul BURAT;

di disporre la pubblicazione dei nuovi Avvisi sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale;

Elenco visti:

FABI ISABELLA

IL DIRIGENTE

- a. Vista la L.R. 14 settembre 1999 n. 77: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";
- b. Vista la L.R. 9 maggio 2001 n. 18: "Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio Regionale";
- c. Visto lo Statuto della Regione Abruzzo;
- d. VISTA e condivisa la proposta di determinazione dell'Ufficio Affari Istituzionali;
- e. VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- f. VISTA la L.R. 1 ottobre 2013, n. 31 "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";
- g. VISTA la L.R. 24 marzo 2009 n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali";
- h. VISTO il comma 5, dell'art. 248, del D.Lgs del 18/08//2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- i. VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- j. VISTO D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.";
- k. VISTO il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- l. VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190

DETERMINA

1. di approvare i seguenti nuovi Avvisi con i relativi allegati per la presentazione delle candidature ai fini della nomina di competenza del Consiglio regionale degli organi di controllo di seguito indicati:
 - Avviso ARIC e modello di domanda di cui all'allegato A);
 - Avviso A.R.T.A e modello di domanda di cui all'allegato A);
 - Avviso A.T.E.R. di L'Aquila, di Teramo, di Pescara, di Lanciano e modello di domanda di cui all'allegato A);
 - Avviso Consorzio di sviluppo industriale dell'area Chieti – Pescara e modello di domanda di cui all'allegato A);
 - Avviso ERSI, allegato A) e modello di domanda di cui all'allegato B);
 - Avviso ASR e modello di domanda di cui all'allegato A);

2. di disporre che per la presentazione delle candidature è assegnato un termine di 15 gg. decorrente dalla pubblicazione dei nuovi avvisi sul BURAT;
3. di disporre la pubblicazione dei nuovi Avvisi sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale;
4. di dare atto che sono fatte salve le domande già presentate dai candidati in possesso dei requisiti richiesti in base agli Avvisi, di cui alla determinazione dirigenziale APL/AIE n. 49/2019;
5. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, corredata degli Avvisi e dei relativi allegati sul sito istituzionale del Consiglio regionale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. n. 33/2013 e dal PTPC del Consiglio regionale 2019-2021 approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 8 del 30 gennaio 2019.

Elenco allegati:**Oggetto**

Avviso ARIC
 Allegato A) ARIC
 Avviso ARTA
 Allegato A) ARTA
 Avviso ATER
 Allegato A) ATER
 Avviso Consorzio Sviluppo Industriale
 Allegato A9 Cons Ind
 Avviso ERSI
 Allegato A) Statuto ERSI
 Allegato B) domanda ERSI
 Avviso ASR
 Allegato A) domanda ASR

Impronta

9f6233afb5248e577f2048b0b13f8c986002af405f87b69e0ca474896d45eabd
 850ebf11fa22d74f857becb8492285efae34353f93777c13a280309d58503a
 d3494786deb7ffdc23f19dbda3e5f49e417f89d822b6377c31fe3ee1906b92f7
 239b128d9c14c8ce25a416e10355b3524b0bb32d6e98daaf47b76b910fef227f
 6e8795df397dfdf0f118d9aa7cc2b71f0c8ef21c3854e564b6dbcaj8918d35
 b9d7686af85e33c27802f082f6716e5bfca5f751dc775eb046c2d149d25d284a
 07fe5a0862d035fb81e4b8a086bdca8ad6948f5427e8ab03f364043988ad8961
 c0270cf1c8816efae74fa98687e811deabd0d28ad6a8fe30abff0ce483f6b54d
 a6472b93003efd329f089fe5177dc4ac2f8be259be0cd7661758b2b5c6cc763e
 6bea190a8d0ef173a2a54573bbd285a26d8502888f855b3491d5954e5e7595cd
 3e39cc13a4598d7095f29ea9662b64379f9ea442a845c6592521eda3b655af9d
 3e5b6e895c8df9077876b123adf274fe84cd78318d39801a56bb93f39c00c720
 79a194b090361362ff67b1bba8936b5ee3285fa816d9bb174d76e1b22a6f3bbb

Il dirigente della struttura

GIOVANNI GIARDINO
 Firmato digitalmente da GIOVANNI
 GIARDINO
 Data: 2019.07.04 16:36:38 +02'00'

Si dà atto che il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.

Segue Allegato

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

AVVISO PUBBLICO

Avviso per la nomina del Revisore Legale dell'Agenzia regionale di informatica e committenza (ARIC), ai sensi degli artt. 11 e 14, comma 1, della L.R. 14 marzo 2000 n. 25 "Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici" e dell'art. 5, comma 1 bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali" come modificato dall'art. 3 della L.R. 28.06.2019, n. 14, nonché dell'art. 3, commi 2 e 3 della L.R. n. 14/2019.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Avviso pubblico stabilisce requisiti, condizioni e modalità per la presentazione delle candidature ai fini della nomina di competenza del Consiglio regionale di un Revisore legale dell'Agenzia regionale di informatica e committenza di seguito ARIC, ai sensi degli artt. 11 e 14, comma 1, della L.R. 14 marzo 2000, n. 25 "Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici" e dell'art. 5, comma 1 bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali" come modificato dall'art. 3 della L.R. 28.06.2019, n. 14, nonché dell'art. 3, commi 2 e 3 della L.R. n. 14/2019.
2. La presentazione delle candidature non comporta alcun diritto alla nomina, l'attribuzione di punteggio o classificazioni di merito.

Art. 2
(Durata)

1. Il Revisore legale dell'ARIC dura in carica tre anni, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. 25/2000.

Art. 3
(Funzioni)

1. Il Revisore legale dell'ARIC esercita le funzioni previste dall'art. 14, commi 2, 3 e 4 della L.R. n. 25/2000.

Art. 4
(Requisiti)

1. La nomina del revisore legale dell'ARIC è riservata:
 - a) ai Revisori legali iscritti alla "Fascia 3" dell'Elenco dei revisori dei Conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n.23 "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante:

«Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario».

oppure

- b) ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)''.
2. La nomina a Revisore legale dell'ARIC è effettuata tenuto conto anche dei requisiti di professionalità ed esperienza e delle qualità morali del candidato.

Art. 5 (Cause di esclusione)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.Lgs n. 235 del 31.12.2012 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* non possono essere nominati Revisore legale dell'ARIC:
 - a. *coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*
 - b. *coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);*
 - c. *coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;*
 - d. *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);*
 - e. *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*
 - f. *coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*
2. Il Revisore legale dell'ARIC che versi in una delle condizioni di cui al comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni all'ARIC nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.

3. In ogni caso, il Revisore legale dell'ARIC è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'ARIC, nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo l'ARIC diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale.
4. In conformità a quanto previsto dall'art. 248, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* non possono ricoprire la carica di Revisore legale dell'ARIC per un periodo di dieci anni i Sindaci e i Presidenti di Provincia *che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario;*
5. Non può essere nominato Revisore legale dell'ARIC colui il quale è stato condannato in via definitiva per un delitto che comporti quale pena accessoria l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.

Art. 6
(Incompatibilità)

1. Ai sensi dell'art. 5 bis, comma 5, della L.R. n. 4/2009 la carica di Revisore legale dell'ARIC è incompatibile con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo di un altro ente regionale.
2. Il Revisore Legale dell'ARIC che si trova nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, è tenuto a rimuovere la relativa causa di incompatibilità, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'ARIC o dei competenti uffici del Consiglio regionale.

Art. 7
(Condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs 39/2013)

1. Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
2. Per gli aspetti sostanziali e procedurali si applicano, rispettivamente, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 5-bis, della L.R. 4/2009 per le condizioni di inconferibilità ed il comma 6 dell'art. 5-bis, della L.R. 4/2009 per le condizioni di incompatibilità.

Art. 8
**(Adempimenti a carico dei candidati dipendenti
in servizio presso una pubblica amministrazione)**

1. Il candidato che sia dipendente di una pubblica amministrazione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere tale incarico.
2. Ai sensi dell'art. 53, del Dlgs 165/2001 non possono essere conferiti incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
3. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, come disposto testualmente dall'art 6, comma 10 della L. 30.12.2010 n. 240; il candidato che si trovi nella suddetta condizione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione.

Art. 9
(Trattamento economico)

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, della L.R. 25/2000, al Revisore legale dell'ARIC compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Agenzia da disposizioni di legge.
2. E', altresì, riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno dell'ARIC.

Art. 10
(Termine e modalità per la presentazione della candidatura)

1. La candidatura per la nomina a Revisore legale dell'ARIC redatta utilizzando, esclusivamente lo schema allegato al presente Avviso (All. A), deve essere inviata, entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT, al Consiglio regionale - Servizio Affari Istituzionali ed Europei (Via M. Iacobucci, n. 4 - 67100 L'Aquila) con una delle seguenti modalità:
 - invio a mezzo **raccomandata a/r** all'indirizzo sopra indicato; a tal fine farà fede la data di spedizione;
 - invio a mezzo di **posta elettronica certificata (PEC)** al seguente indirizzo: **protocollo@pec.crabruzzo.it**. In questo caso i documenti dovranno essere firmati

digitalmente con firma elettronica certificata. In alternativa, la documentazione può essere firmata e scansionata; a tal fine farà fede la data di invio ¹

- consegnata a **mano all'Ufficio Protocollo del Consiglio regionale**, sede di L'Aquila in via M. Iacobucci, 4,. A tal fine la consegna dovrà essere effettuata negli orari di apertura degli uffici: dal lun. al ven. dalle 8.00 alle 14.00 e il mar/giov anche dalle 14.30 alle 17.30, ed, entro il termine di cui al comma 1.
2. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
 3. Il Servizio competente non assume responsabilità per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
 4. La candidatura per la nomina del Revisore legale dell'ARIC deve essere corredata dei seguenti documenti:
 - **curriculum vitae**, redatto in formato europeo, debitamente datato e firmato, privo dei dati personali non pertinenti, compilabile al seguente link, (<https://europass.cedefop.europa.eu/it>);
 - **copia fotostatica** non autenticata di un documento di identità dell'interessato in corso di validità.
 5. Sulla busta contenente la candidatura, ovvero nella nota di invio a mezzo posta certificata, va apposta la dicitura: "**Candidatura per la nomina a Revisore legale dell'ARIC**".
 6. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 11 **(Istruttoria delle candidature)**

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett.e) della L.241/1990, il Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale trasmette al Consiglio regionale ai fini della nomina le candidature, i curriculum vitae e le eventuali preventive autorizzazioni delle amministrazioni di appartenenza a ricoprire la carica di Revisore legale dell'ARIC.

1 (NOTA BENE: 1) La casella di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non è abilitata alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata; **2)** l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; **3)** in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni,) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale; **4)** nella comunicazione devono essere indicati con precisione la/le struttura/e destinataria/e e i dati identificativi del mittente; **5)** il singolo documento destinato a più Servizi del Consiglio regionale deve essere trasmesso in un unico messaggio PEC al Protocollo Generale che provvede allo smistamento alle strutture destinatarie; **6)** ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, xml. In via eccezionale può essere accettato il formato zip, qualora non sia possibile allegare file di formato corrispondente ad uno di quelli menzionati. **Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione del messaggio di PEC, non potranno essere protocollati né smistati alle competenti strutture destinatarie**

Art. 12**(Disciplina relativa alle domande già presentate ai sensi dell'Avviso approvato con determinazione dirigenziale APL/ AIE n. 49 del 06/06/2019)**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della L.R. 28.06.2019 n. 14 *“Disposizioni urgenti in materia di demanio idrico e antincendio boschivo e modifica all'art. 5 della L.R. 4/2009”* sono fatte salve le candidature già presentate in base all'Avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale APL/ AIE n. 49 del 06/06/2019 pubblicato sul BURAT ordinario n. 23 del 12/06/2019 da parte dei Revisori iscritti alla Fascia 3” dell'Elenco dei revisori dei Conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n.23 *“Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario».*

Art. 13**(Privacy)**

1. Il nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per la nomina del Revisore Legale dell'ARIC .
3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy) per le finalità istituzionali connesse attività di competenza del Consiglio , per il quale sono comunicati.
4. Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e all'art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.
6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all'art. 2 a Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.
7. I dati non saranno diffusi in altro modo.
8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti delle legge/regolamenti.
9. I dati personali raccolti con il consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.
10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del

trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 Regolamento UE n.679/2016 e art. 7 D.Lgs. 196/2003.

11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo con sede in Via Michele Jacobucci, 4 - 67100 - L'Aquila, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento UE dal legale rappresentante, il Presidente pro-tempore; PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. WALTER BONALDI, E-MAIL: rpd@crabruzzo.it - PEC: avvocatobonaldi@pec.it
12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 2.
13. L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

ALLEGATO "A" Candidatura a Revisore legale dell'ARIC

Al Servizio Affari Istituzionali ed Europei
del Consiglio regionale dell'Abruzzo
Via Michele Iacobucci, 4
67100 L'AQUILA

Avviso per la nomina del Revisore Legale dell'Agenzia regionale di informatica e committenza (ARIC), ai sensi degli artt. 11 e 14, comma 1, della L.R. 14 marzo 2000 n. 25 "*Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici*" e dell'art. 5, comma 1 bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 "*Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali*" come modificato dall'art. 3 della L.R. 28.06.2019, n. 14, nonché dell'art. 3, commi 2 e 3 della L.R. n. 14/2019.

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ prov. _____ c.a.p. _____

Via/piazza _____

Telefono _____ Cell. _____ fax _____

e-mail pec _____

indicare l'indirizzo al quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza)

Via/Piazza _____ n _____

Città _____ Cap: _____ Pec _____

PRESENTA

la propria candidatura a Revisore legale **dell'Agenzia regionale di informatica e committenza (ARIC)** ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. 14 marzo 2000 n. 25 "*Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici*" e dell'art. 5, comma 1 bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 "*Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali*" come modificato dall'art. 3 della L.R. 28.06.2019, n. 14, nonché dell'art. 3, commi 2 e 3 della L.R. n. 14/2019.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 , in caso di false dichiarazioni,

di essere cittadino italiano;

oppure (barrare la casella che interessa)

dell'Unione Europea, _____

- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere in possesso del titolo di studio _____, conseguito presso _____, in data _____;

di essere iscritto nella **Fascia 3** dell'Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, tenuto dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza locale;

OPPURE

di essere iscritto Registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39, al numero _____ dal _____;

di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'**art. 5 dell'Avviso**;

di non ricoprire l'incarico di componente di organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo di altri enti regionali di cui all'**art. 6 dell'Avviso**;

OVVERO

di ricoprire l'incarico _____ presso il seguente ente regionale _____;

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di inconfiribilità e di incompatibilità di cui all'**art. 7 dell'Avviso**;

di non essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione;

oppure (barrare la casella che interessa)

di essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione (specificare quale _____) e di avere conseguito l'autorizzazione a svolgere l'incarico di Revisore legale dell'ARIC che allega alla presente;

OVVERO

di non avere l'autorizzazione a svolgere l'incarico e di impegnarsi a presentarla prima della nomina;

Si allega alla presente:

- **Curriculum vitae;**
- **copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000.**

Luogo e data _____ IL DICHIARANTE _____

Preso visione informativa sul trattamento dati personali contenuta nell'art. 13 dell'Avviso

Il sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati contenuta nell'Avviso per la presentazione delle candidature a Revisore legale dell'Agenzia regionale di informatica e committenza (ARIC)

Luogo e data _____ IL DICHIARANTE _____

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

AVVISO PUBBLICO

Avviso per la nomina del Revisore Legale dell'Agenzia regionale per la tutela dell'Ambiente (ARTA), ai sensi degli artt. 9 e 11, comma 1, della L.R. 29 luglio 1998 n. 64 *"Istituzione dell'Agenzia regionale per la tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)"* e dell'art. 5, comma 1bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 *"Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali"* come modificato dall'art. 3 della L.R. 28.06.2019, n. 14, nonché dell'art. 3, commi 2 e 3 della L.R. n. 14/2019.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Avviso pubblico stabilisce requisiti, condizioni e modalità per la presentazione delle candidature ai fini della nomina di competenza del Consiglio regionale di un Revisore legale **dell'Agenzia regionale per la tutela dell'Ambiente** di seguito **A.R.T.A.**, ai sensi degli artt. 9 e 11, comma 1, della L.R. 29 luglio 1998 n. 64 *"Istituzione dell'Agenzia regionale per la tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)"* e dell'art. 5, comma 1 bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 *"Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali"* come modificato dall'art. 3 della L.R. 28.06.2019, n. 14, nonché dell'art. 3, commi 2 e 3 della L.R. n. 14/2019.
2. La presentazione delle candidature non comporta alcun diritto alla nomina, l'attribuzione di punteggio o classificazioni di merito.

Art. 2
(Durata)

1. Il Revisore legale dell'A.R.T.A. dura in carica tre anni, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 64/1998.

Art. 3
(Funzioni)

1. Il Revisore legale dell'A.R.T.A. esercita le funzioni previste dall'art. 11, commi 2, 3, 4 della L.R. n. 64/1998.

Art. 4
(Requisiti)

1. La nomina del Revisore legale dell'A.R.T.A. è riservata:
 - a) ai Revisori legali iscritti alla "Fascia 3" dell'Elenco dei revisori dei Conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n.23 "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante:

«Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario».

oppure

- b) ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)''.
2. La nomina a Revisore legale dell'ATER è effettuata tenuto conto anche dei requisiti di professionalità ed esperienza e delle qualità morali del candidato

Art. 5 (Cause di esclusione)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.Lgs n. 235 del 31.12.2012 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*, non possono essere nominati Revisore legale dell'A.R.T.A.:
- a. *coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*
 - b. *coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);*
 - c. *coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;*
 - d. *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);*
 - e. *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*
 - f. *coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*
2. Il Revisore legale dell'A.R.T.A. che versi in una delle condizioni di cui al comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni all'A.R.T.A. nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.

3. In ogni caso, il Revisore legale dell'A.R.T.A. è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'A.R.T.A., nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo l'A.R.T.A. diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale.
4. In conformità a quanto previsto dall'art. 248, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali."* non può ricoprire la carica di Revisore legale dell'A.R.T.A. per un periodo di dieci anni il Sindaco e il Presidente di Provincia *che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario;*
5. Non può essere nominato Revisore legale dell'A.R.T.A. colui il quale è stato condannato in via definitiva per un delitto che comporti quale pena accessoria l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.

Art. 6 **(Incompatibilità)**

1. Ai sensi dell'art. 5 bis, comma 5, della L.R. n. 4/2009 la carica di Revisore legale dell'A.R.T.A. è incompatibile con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo di un altro ente regionale.
2. Il Revisore Legale dell'A.R.T.A. che si trova nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, è tenuto a rimuovere la relativa causa di incompatibilità, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'A.R.T.A. o dei competenti uffici del Consiglio regionale.

Art. 7 **(Condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs 39/2013)**

1. Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal [Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#) (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'[articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#)).
2. Per gli aspetti sostanziali e procedurali si applicano, rispettivamente, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 5-bis, della L.R. 4/2009 per le condizioni di inconferibilità ed il comma 6 dell'art. 5-bis, della L.R. 4/2009 per le condizioni di incompatibilità.

Art. 8
**(Adempimenti a carico dei candidati dipendenti
in servizio presso una pubblica amministrazione)**

1. Il candidato che sia dipendente di una pubblica amministrazione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere tale incarico.
2. Ai sensi dell'art. 53, del D.lgs 165/2001 non possono essere conferiti incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
3. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, come disposto testualmente dall'art 6, comma 10 della L. 30.12.2010 n. 240; il candidato che si trovi nella suddetta condizione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione.

Art. 9
(Trattamento economico)

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, della L.R. 64/1998, al Revisore legale dell'A.R.T.A. compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Agenzia da disposizioni di legge.
2. E', altresì, riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno dell'A.R.T.A.

Art. 10
(Termine e modalità per la presentazione della candidatura)

1. La candidatura per la nomina a Revisore legale dell'A.R.T.A., redatta utilizzando, esclusivamente, lo schema allegato al presente Avviso (All. A), deve essere inviata, entro e non oltre il termine di **15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT**, al Consiglio regionale - Servizio Affari Istituzionali ed Europei (Via M. Iacobucci, n. 4 - 67100 L'Aquila) con una delle seguenti modalità:
 - invio a mezzo **raccomandata a/r** all'indirizzo sopra indicato; a tal fine farà fede la data di spedizione;

- invio a mezzo di **posta elettronica certificata (PEC)** al seguente indirizzo: **protocollo@pec.crabruzzo.it**. In questo caso i documenti dovranno essere firmati digitalmente con firma elettronica certificata. In alternativa, la documentazione può essere firmata e scansionata; a tal fine farà fede la data di invio ¹
 - consegnata **a mano all'Ufficio Protocollo del Consiglio regionale**, sede di L'Aquila in via M. Iacobucci, 4. A tal fine la consegna dovrà essere effettuata negli orari di apertura degli uffici: dal lun. al ven. dalle 8.00 alle 14.00 e il mar/giov anche dalle 14.30 alle 17.30, entro il termine di cui al comma 1.
2. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
 3. Il Servizio competente non assume responsabilità per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
 4. La candidatura per la nomina del Revisore legale dell'A.R.T.A. deve essere corredata dei seguenti documenti:
 - **curriculum vitae**, redatto in formato europeo debitamente datato e firmato, privo dei dati personali non pertinenti, compilabile al seguente link, (<https://europass.cedefop.europa.eu/it>);
 - **copia fotostatica** non autenticata di un documento di identità dell'interessato in corso di validità.
 5. Sulla busta contenente la candidatura, ovvero nella nota di invio a mezzo posta certificata, va apposta la dicitura: "**Candidatura per la nomina a Revisore legale dell'A.R.T.A.**"
 6. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 11 (Istruttoria delle candidature)

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett.e) della L.241/1990, il Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale trasmette al Consiglio regionale, ai fini della nomina, le candidature, i curriculum vitae e le eventuali preventive autorizzazioni delle amministrazioni di appartenenza a ricoprire la carica a ricoprire la carica di Revisore legale dell'A.R.T.A.

1 (NOTA BENE: 1) La casella di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non è abilitata alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata; **2)** l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; **3)** in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni,) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale; **4)** nella comunicazione devono essere indicati con precisione la/le struttura/e destinataria/e e i dati identificativi del mittente; **5)** il singolo documento destinato a più Servizi del Consiglio regionale deve essere trasmesso in un unico messaggio PEC al Protocollo Generale che provvede allo smistamento alle strutture destinatarie; **6)** ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, xml. In via eccezionale può essere accettato il formato zip, qualora non sia possibile allegare file di formato corrispondente ad uno di quelli menzionati. **Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione del messaggio di PEC, non potranno essere protocollati né smistati alle competenti strutture destinatarie**

Art. 12**(Disciplina relativa alle domande già presentate ai sensi dell'Avviso approvato con determinazione dirigenziale APL/ AIE n. 49 del 06/06/2019)**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della L.R. 28.06.2019 n. 14 *“Disposizioni urgenti in materia di demanio idrico e antincendio boschivo e modifica all'art. 5 della L.R. 4/2009”* sono fatte salve le candidature già presentate in base all'Avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale APL/ AIE n. 49 del 06/06/2019 pubblicato sul BURAT ordinario n. 23 del 12/06/2019 da parte dei Revisori iscritti alla Fascia 3” dell'Elenco dei revisori dei Conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n.23 *“Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»*

Art. 13**(Privacy)**

1. Il nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per la nomina del Revisore Legale dell'A.R.T.A.
3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy) per le finalità istituzionali connesse attività di competenza del Consiglio, per il quale sono comunicati.
4. Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e all'art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.
6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all'art. 2 a Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.
7. I dati non saranno diffusi in altro modo.
8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data

di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti dalle legge/regolamenti.

9. I dati personali raccolti con il consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.
10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 Regolamento UE n.679/2016 e art. 7 D.Lgs. 196/2003.
11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo con sede in Via Michele Jacobucci, 4 - 67100 - L'Aquila, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento UE dal legale rappresentante, il Presidente pro-tempore; PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. WALTER BONALDI, E-MAIL: rpd@crabruzzo.it - PEC: avvocatobonaldi@pec.it
12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 2.
13. L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

ALLEGATO "A" Candidatura a Revisore legale dell'ARTA

Al Servizio Affari Istituzionali ed Europei
del Consiglio regionale dell'Abruzzo
Via Michele Iacobucci, 4
67100 L'AQUILA

Avviso per la nomina del Revisore Legale dell'Agenzia regionale per la tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.), ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 29 luglio 1998 n. 64 "*Istituzione dell'Agenzia regionale per la tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)*" e dell'art. 5, comma 1bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 "*Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali*" come modificato dall'art. 3 della L.R. 28.06.2019, n. 14, nonché dell'art. 3, commi 2 e 3 della L.R. n. 14/2019.

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ prov. _____ c.a.p. _____

Via/piazza _____

Telefono _____ Cell. _____ fax _____

e-mail pec _____

indicare l'indirizzo al quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza)

Via/Piazza _____ n. _____

Città _____ Cap: _____ Pec _____

PRESENTA

la propria candidatura a Revisore legale **dell'Agenzia regionale per la tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.),** ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 29 luglio 1998 n. 64 "*Istituzione dell'Agenzia regionale per la tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)*" e dell'art. 5, comma 1 bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 "*Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali*" come modificato dall'art. 3 della L.R. 28.06.2019, n. 14, nonché dell'art. 3, commi 2 e 3 della L.R. n. 14/2019.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di false dichiarazioni,

di essere cittadino italiano;

oppure (barrare la casella che interessa)

dell'Unione Europea, _____

- di godere dei diritti civili e politici;

- di essere in possesso del titolo di studio _____, conseguito presso _____, in data _____;

di essere iscritto nella **Fascia 3** dell'Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, tenuto dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza locale,

OPPURE

di essere iscritto Registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39, al numero _____ dal _____;

di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'**art. 5 dell'Avviso**;

di non ricoprire l'incarico di componente di organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo di altri enti regionali di cui all'**art. 6 dell'Avviso**;

OVVERO

di ricoprire l'incarico _____ presso il seguente ente regionale _____;

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità di cui all'**art. 7 dell'Avviso**;

di non essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione;
oppure (barrare la casella che interessa)

di essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione (specificare quale _____) e di avere conseguito l'autorizzazione a svolgere l'incarico di Revisore legale dell'ARTA che allega alla presente;

OVVERO

di non avere l'autorizzazione a svolgere l'incarico e di impegnarsi a presentarla prima della nomina;

Si allega alla presente:

- **Curriculum vitae;**
- **copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000.**

Luogo e data _____ IL DICHIARANTE _____

Preso visione informativa sul trattamento dati personali contenuta nell'art. 13 dell'Avviso

Il sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati contenuta nell'Avviso per la presentazione delle candidature a Revisore legale ARTA.

Luogo e data _____ IL DICHIARANTE _____

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

AVVISO PUBBLICO

Avviso per la nomina del Revisore Legale delle Aziende Territoriali per l'Edilizia residenziale di L'Aquila, Teramo, Pescara e Lanciano ai sensi dell'art. 21, comma 1, della L.R. 21 luglio 1999 n. 44 *"Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica"* e dell'art. 5, comma 1 bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 *"Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali"* come modificato dall'art. 3 della L.R. 28.06.2019, n. 14, nonché dell'art. 3, commi 2 e 3 della L.R. n. 14/2019.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Avviso pubblico stabilisce requisiti, condizioni e modalità per la presentazione delle candidature ai fini della nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale **delle Aziende Territoriali per l'Edilizia residenziale di L'Aquila, Teramo, Pescara e Lanciano** ai sensi dell'art. 21, comma 1, della L.R. 21 luglio 1999 n. 44 *"Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica"* e dell'art. 5, comma 1bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 *"Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali"* come modificato dall'art. 3 della L.R. 28.06.2019, n. 14, nonché dell'art. 3, commi 2 e 3 della L.R. n. 14/2019.
2. La presentazione delle candidature non comporta alcun diritto alla nomina, l'attribuzione di punteggio o classificazioni di merito.

Art. 2
(Durata)

1. Il Revisore legale dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia residenziale pubblica, di seguito ATER, dura in carica tre anni, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della L.R. 44/1999.

Art.3
(Funzioni)

1. Il Revisore legale dell'ATER esercita i compiti previsti dallo Statuto dell'Azienda medesima.

Art. 4
(Requisiti)

1. La nomina del Revisore legale dell'ATER è riservata:
 - a) ai Revisori legali iscritti alla "Fascia 3" dell'Elenco dei revisori dei Conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n.23 *"Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante:*

«Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario».

oppure

- b) ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)''.
2. La nomina a Revisore legale dell'ATER è effettuata tenuto conto anche dei requisiti di professionalità ed esperienza e delle qualità morali del candidato.

Art. 5 (Cause di esclusione)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.Lgs n. 235 del 31.12.2012 "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*" non possono essere nominati Revisore legale dell'ATER:
- a. *coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*
 - b. *coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);*
 - c. *coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;*
 - d. *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);*
 - e. *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*
 - f. *coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*
2. Il Revisore legale dell'ATER che versa in una delle condizioni di cui al comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni all'Azienda nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.

3. In ogni caso, il Revisore legale dell'ATER è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all' Azienda Territoriali per l'Edilizia residenziale nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo l'ATER diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procedono d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale.
4. In conformità a quanto previsto dall'art. 248, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali."* non possono ricoprire la carica di Revisore legale dell'ATER per un periodo di dieci anni i Sindaci e i Presidenti di Provincia *che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario;*
5. Non può essere nominato Revisore legale dell'ATER residenziale colui il quale è stato condannato in via definitiva per un delitto che comporti quale pena accessoria l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.
6. In conformità dell'art. 21, comma 2, della L.R. 44/1999, non possono essere nominati, e se nominati decadono:
 - a) i consiglieri comunali;
 - b) i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado;
 - c) coloro che sono legati all'azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita;
 - d) coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili stipendiati o salariati da imprese esercenti lo stesso servizio cui e' destinata l'azienda od in industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'azienda;
 - e) coloro che hanno liti pendenti con l'azienda.

Art. 6 (Incompatibilità)

1. Ai sensi dell'art. 5 bis, comma 5, della L.R. n. 4/2009 la carica di Revisore legale dell'ATER è incompatibile con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo di un altro ente regionale.
2. Il Revisore Legale dell'ATER che si trova nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, è tenuto a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Azienda o del Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale.

Art. 7**(Condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs 39/2013)**

1. Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal [Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#) (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'[articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#)).
2. Per gli aspetti sostanziali e procedurali si applicano, rispettivamente, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 5-bis, della L.R. 4/2009 per le condizioni di inconferibilità ed il comma 6 dell'art. 5-bis, della L.R. 4/2009 per le condizioni di incompatibilità.

Art. 8**(Adempimenti a carico dei candidati dipendenti in servizio presso una pubblica amministrazione)**

1. I candidati che siano dipendenti di una pubblica amministrazione sono tenuti a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere tale incarico.
2. Ai sensi dell'art. 53, del Dlgs 165/2001 non possono essere conferiti incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
3. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, come disposto testualmente dall'art 6, comma 10 della L. 30.12.2010 n. 240; il candidato che si trovi nella suddetta condizione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione.

Art. 9**(Trattamento economico)**

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 3, della L.R. 44/1999, al Revisore legale dell'ATER compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale meno elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Azienda da disposizioni di legge.

2. E', altresì, riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno dell'Azienda.

Art. 10

(Termine e modalità per la presentazione della candidatura)

1. La candidatura per la nomina a Revisore legale delle Aziende Territoriali per l'Edilizia residenziale di **L'Aquila , Teramo, Pescara, Lanciano** redatta utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente Avviso (All. A), deve essere trasmessa, entro e non oltre il termine di **15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT**, al Consiglio regionale - Servizio Affari Istituzionali ed Europei (Via M. Iacobucci, n. 4 - 67100 L'Aquila) con una delle seguenti modalità:
 - invio a mezzo **raccomandata a/r** all'indirizzo sopra indicato; a tal fine farà fede la data di spedizione;
 - invio a mezzo di **posta elettronica certificata (PEC)** al seguente indirizzo: **protocollo@pec.crabruzzo.it**. In questo caso i documenti dovranno essere firmati digitalmente con firma elettronica certificata. In alternativa, la documentazione può essere firmata e scansionata; a tal fine farà fede la data di invio ¹
 - consegnata **a mano all'Ufficio Protocollo del Consiglio regionale**, sede di L'Aquila in via M. Iacobucci, 4. A tal fine la consegna dovrà essere effettuata negli orari di apertura degli uffici: dal lun. al ven. dalle 8.00 alle 14.00 e il mar/ giov anche dalle 14.30 alle 17.30, ed entro il termine di cui al comma 1.
2. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
3. Il Servizio competente non assume responsabilità per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4. La candidatura per la nomina del Revisore legale delle Aziende Territoriali per l'Edilizia residenziale di cui all'intestazione dell'Avviso deve essere corredata dei seguenti documenti:
 - **curriculum vitae**, redatto in formato europeo, debitamente datato e firmato, privo dei dati personali non pertinenti, compilabile al seguente link: <https://europass.cedefop.europa.eu/it>;
 - **copia fotostatica** non autenticata di un documento di identità dell'interessato in corso di validità.

1 (NOTA BENE: 1) La casella di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non è abilitata alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata; **2)** l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; **3)** in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni,) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale; **4)** nella comunicazione devono essere indicati con precisione la/le struttura/e destinataria/e e i dati identificativi del mittente; **5)** il singolo documento destinato a più Servizi del Consiglio regionale deve essere trasmesso in un unico messaggio PEC al Protocollo Generale che provvede allo smistamento alle strutture destinatarie; **6)** ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, xml. In via eccezionale può essere accettato il formato zip, qualora non sia possibile allegare file di formato corrispondente ad uno di quelli menzionati. **Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione del messaggio di PEC, non potranno essere protocollati né smistati alle competenti strutture destinatarie**

5. Sulla busta contenente la candidatura, ovvero nella nota di invio a mezzo posta certificata, va apposta la dicitura: "Candidatura per la nomina a Revisore legale dell'ATER".
6. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 11

(Istruttoria delle candidature)

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett.e) della L.241/1990, il Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale trasmette al Consiglio regionale ai fini della nomina le candidature, i curriculum vitae e le eventuali preventive autorizzazioni delle amministrazioni di appartenenza a ricoprire la carica di Revisore legale dell'ATER.

Art. 12

(Disciplina relativa alle domande già presentate ai sensi dell'Avviso approvato con determinazione dirigenziale APL/ AIE n. 49 del 06/06/2019)

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della L.R. 28.06.2019 n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di demanio idrico e antincendio boschivo e modifica all'art. 5 della L.R. 4/2009" sono fatte salve le candidature già presentate in base all'Avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale APL/ AIE n. 49 del 06/06/2019 pubblicato sul BURAT ordinario n. 23 del 12/06/2019 da parte dei Revisori iscritti alla Fascia 3" dell'Elenco dei revisori dei Conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n.23 "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»

Art. 13

(Privacy)

1. Il nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per la nomina del Revisore Legale dell'ATER.
3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy) per le finalità istituzionali connesse attività di competenza del Consiglio, per il quale sono comunicati.
4. Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e all'art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.

5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.
6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all'art. 2 a Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.
7. I dati non saranno diffusi in altro modo.
8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti delle legge/regolamenti.
9. I dati personali raccolti con il consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.
10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 Regolamento UE n.679/2016 e art. 7 D.Lgs. 196/2003.
11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo con sede in Via Michele Jacobucci, 4 - 67100 - L'Aquila, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento UE dal legale rappresentante, il Presidente pro-tempore; PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. WALTER BONALDI, E-MAIL: rpd@crabruzzo.it - PEC: avvocatobonaldi@pec.it
12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 2.
13. L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

ALLEGATO "A" Candidatura a Revisore legale dell'ATER.

Al Servizio Affari Istituzionali ed Europei
del Consiglio regionale dell'Abruzzo
Via Michele Iacobucci, 4
67100 L'AQUILA

Avviso per la nomina del Revisore Legale delle Aziende Territoriali per l'Edilizia residenziale di L'Aquila, Teramo, Pescara e Lanciano ai sensi dell'art. 21, comma 1, della L.R. 21 luglio 1999 n. 44 "Norme per il riordino degli Enti" e dell'art. 5, comma 1 bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali" come modificato dall'art. 3 della L.R. 28.06.2019, n. 14, nonché dell'art. 3, commi 2 e 3 della L.R. n. 14/2019.

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ prov. _____ c.a.p. _____

Via/piazza _____

Telefono _____ Cell. _____ fax _____

e-mail pec _____

indicare l'indirizzo al quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza)

Via/Piazza _____ n _____

Città _____ Cap: _____ Pec _____

PRESENTA

la propria candidatura a Revisore legale per la seguente Azienda/e: (è possibile indicare più di un'Azienda)

- Azienda Territoriale per l'Edilizia residenziale di L'Aquila,
- Azienda Territoriale per l'Edilizia residenziale di Teramo
- Azienda Territoriale per l'Edilizia residenziale di Pescara
- Azienda Territoriale per l'Edilizia residenziale di Lanciano

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 , in caso di false dichiarazioni,

- di essere cittadino italiano;
oppure (barrare la casella che interessa)
- dell'Unione Europea, _____

- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere in possesso del titolo di studio _____, conseguito presso _____, in data _____;

di essere iscritto nella **Fascia 3** dell'Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, tenuto dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza locale,

OPPURE

di essere iscritto Registro dei Revisori legali di cui al D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, al numero _____ dal _____;

di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'**art. 5 dell'Avviso**;

di non ricoprire l'incarico di componente di organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo di altri enti regionali di cui all'**art. 6 dell'Avviso**;

OVVERO

di ricoprire l'incarico _____ presso il seguente ente regionale _____;

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità di cui all'**art. 7 dell'Avviso**;

di non essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione;
oppure (barrare la casella che interessa)

di essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione (specificare quale _____) e di avere conseguito l'autorizzazione a svolgere l'incarico di Revisore legale, che allega alla presente;

OVVERO

di non avere l'autorizzazione a svolgere l'incarico e di impegnarsi a presentarla prima della nomina;

Si allega alla presente:

- **Curriculum vitae;**
- **copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000.**

Luogo e data _____ IL DICHIARANTE _____

Presenza visione informativa sul trattamento dati personali contenuta nell'art. 13 dell'Avviso

Il sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati contenuta nell'Avviso per la presentazione delle candidature a Revisore legale dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia residenziale

Luogo e data _____ IL DICHIARANTE _____

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

AVVISO PUBBLICO

Avviso per la nomina del Revisore Legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara - Chieti, ai sensi dell'art. 1, comma 19 bis, della L.R. 29 luglio 2011 n. 23 *"Riordino delle funzioni in materia di aree produttive"* e dell'art. 5, comma 1 bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 *"Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali"* come modificato dall'art. 3 della L.R. 28.06.2019, n. 14, nonché dell'art. 3, commi 2 e 3 della L.R. n. 14/2019.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Avviso pubblico stabilisce requisiti, condizioni e modalità per la presentazione delle candidature ai fini della nomina di competenza del Consiglio regionale a Revisore legale **del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara - Chieti** ai sensi dell'art. 1, comma 19 bis, della L.R. 29 luglio 2011 n. 23 *"Riordino delle funzioni in materia di aree produttive"* e dell'art. 5, comma 1bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 *"Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali"* come modificato dall'art. 3 della L.R. 28.06.2019, n. 14, nonché dell'art. 3, commi 2 e 3 della L.R. n. 14/2019.
2. La presentazione delle candidature non comporta alcun diritto alla nomina, l'attribuzione di punteggio o classificazioni di merito.

Art. 2
(Durata)

1. Il Revisore legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara - Chieti dura in carica tre anni, ai sensi dell'art. 1, comma 19 bis, della L.R. 23/2011.

Art. 3
(Funzioni)

1. Ai sensi dello Statuto del **Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara - Chieti** il Revisore legale:
 - esercita il controllo sulla regolarità degli atti di gestione dell'ente;
 - accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - esamina il piano economico e finanziario di esercizio;
 - controlla il bilancio di esercizio redigendo apposita relazione ed effettua verifica di cassa;
 - riferisce sull'azione di controllo al Consiglio regionale, con relazione scritta, almeno una volta l'anno.

Art. 4
(Requisiti)

1. La nomina del Revisore legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara - Chieti è riservata:
 - a) ai Revisori legali iscritti alla "Fascia 3" dell'Elenco dei revisori dei Conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n.23 "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario».oppure
 - b) ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)".
2. La nomina a Revisore legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara - Chieti è effettuata tenuto conto anche dei requisiti di professionalità ed esperienza e delle qualità morali del candidato.

Art. 5
(Cause di esclusione)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.Lgs n. 235 del 31.12.2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190" non possono essere nominati Revisore legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara - Chieti:
 - a. coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b. coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c. coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - d. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - e. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - f. coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Il Revisore legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara - Chieti che versi in una delle condizioni di cui al comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni al Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara - Chieti nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.
3. In ogni caso, il Revisore legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara - Chieti è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, al Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara - Chieti nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara - Chieti diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale.
4. In conformità a quanto previsto dall'art. 248, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* non possono ricoprire la carica di Revisore legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara - Chieti per un periodo di dieci anni i Sindaci e i Presidenti di Provincia *che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario;*
5. Non può essere nominato Revisore legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara - Chieti colui il quale è stato condannato in via definitiva per un delitto che comporti quale pena accessoria l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.

Art. 6 (Incompatibilità)

1. Ai sensi dell'art. 5 bis, comma 5, della L.R. n. 4/2009 la carica di Revisore legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara - Chieti è incompatibile con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo di un altro ente regionale.
2. Il Revisore Legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara - Chieti che si trova nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, è tenuto a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara - Chieti o del Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale.

Art. 7**(Condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs 39/2013)**

1. Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal [Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#) (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'[articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#)).
2. Per gli aspetti sostanziali e procedurali si applicano, rispettivamente, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 5-bis, della L.R. 4/2009 per le condizioni di inconferibilità ed il comma 6 dell'art. 5-bis, della L.R. 4/2009 per le condizioni di incompatibilità.

Art. 8**(Adempimenti a carico dei candidati dipendenti in servizio presso una pubblica amministrazione)**

1. Il candidato che sia dipendente di una pubblica amministrazione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere tale incarico.
2. Ai sensi dell'art. 53, del D.lgs 165/2001 non possono essere conferiti incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
3. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, come disposto testualmente dall'art 6, comma 10 della L. 30.12.2010 n. 240; il candidato che si trovi nella suddetta condizione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione.

Art. 9**(Trattamento economico)**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 19 ter, della L.R. 23/2011, al Revisore legale del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Pescara - Chieti compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale meno elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico del Consorzio da disposizioni di legge.

2. E', altresì, riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Pescara - Chieti.

Art. 10

(Termine e modalità per la presentazione della candidatura)

1. La candidatura per la nomina a Revisore legale del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Pescara - Chieti redatta utilizzando, esclusivamente, lo schema allegato al presente Avviso (All. A), deve essere trasmessa, entro e non oltre il termine di **15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT**, al Consiglio regionale - Servizio Affari Istituzionali ed Europei (Via M. Iacobucci, n. 4 - 67100 L'Aquila) con una delle seguenti modalità:
 - invio a mezzo **raccomandata a/r** all'indirizzo sopra indicato; a tal fine farà fede la data di spedizione;
 - invio a mezzo di **posta elettronica certificata (PEC)** al seguente indirizzo: **protocollo@pec.crabruzzo.it**. In questo caso i documenti dovranno essere firmati digitalmente con firma elettronica certificata. In alternativa, la documentazione può essere firmata e scansionata; a tal fine farà fede la data di invio ¹
 - consegnata **a mano all'Ufficio Protocollo del Consiglio regionale**, sede di L'Aquila in via M. Iacobucci, 4. A tal fine la consegna dovrà essere effettuata negli orari di apertura degli uffici: dal lun. al ven. dalle 8.00 alle 14.00 e il mar/giov anche dalle 14.30 alle 17.30 ed entro il termine di cui al comma 1.
2. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
3. Il Servizio competente non assume responsabilità per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4. La candidatura per la nomina del Revisore legale del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Pescara - Chieti deve essere corredata dei seguenti documenti:
 - **curriculum vitae**, redatto in formato europeo debitamente datato e firmato, privo dei dati personali non pertinenti, compilabile al seguente link (<https://europass.cedefop.europa.eu/it>);
 - **copia fotostatica** non autenticata di un documento di identità dell'interessato in corso di validità.

¹ (NOTA BENE: **1**) La casella di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non è abilitata alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata; **2**) l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; **3**) in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni,) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale; **4**) nella comunicazione devono essere indicati con precisione la/le struttura/e destinataria/e e i dati identificativi del mittente; **5**) il singolo documento destinato a più Servizi del Consiglio regionale deve essere trasmesso in un unico messaggio PEC al Protocollo Generale che provvede allo smistamento alle strutture destinatarie; **6**) ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, xml. In via eccezionale può essere accettato il formato zip, qualora non sia possibile allegare file di formato corrispondente ad uno di quelli menzionati. **Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione del messaggio di PEC, non potranno essere protocollati né smistati alle competenti strutture destinatarie**

5. Sulla busta contenente la candidatura, ovvero nella nota di invio a mezzo posta certificata, va apposta la dicitura: "**Candidatura per la nomina a Revisore legale del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Pescara - Chieti**".
6. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 11

(Istruttoria delle candidature)

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett.e) della L.241/1990, il Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale trasmette al Consiglio regionale ai fini della nomina le candidature, i curriculum vitae e le eventuali preventive autorizzazioni delle amministrazioni di appartenenza a ricoprire la carica di Revisore legale del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Pescara - Chieti.

Art. 12

(Disciplina relativa alle domande già presentate ai sensi dell'Avviso approvato con determinazione dirigenziale APL/ AIE n. 49 del 06/06/2019)

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della L.R. 28.06.2019 n. 14 "*Disposizioni urgenti in materia di demanio idrico e antincendio boschivo e modifica all'art. 5 della L.R. 4/2009*" sono fatte salve le candidature già presentate in base all'Avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale APL/ AIE n. 49 del 06/06/2019 pubblicato sul BURAT ordinario n. 23 del 12/06/2019 da parte dei Revisori iscritti alla Fascia 3" dell'Elenco dei revisori dei Conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n.23 "*Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»*

Art. 13

(Privacy)

1. Il nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per la nomina del Revisore Legale del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Pescara - Chieti.
3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy) per le finalità istituzionali connesse attività di competenza del Consiglio, per il quale sono comunicati.
4. Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità

automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e all'art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.

5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.
6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all'art. 2 a Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.
7. I dati non saranno diffusi in altro modo.
8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti delle legge/regolamenti.
9. I dati personali raccolti con il consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.
10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 Regolamento UE n.679/2016 e art. 7 D.Lgs. 196/2003.
11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo con sede in Via Michele Jacobucci, 4 - 67100 - L'Aquila, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento UE dal legale rappresentante, il Presidente pro-tempore; PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. WALTER BONALDI, E-MAIL: rpd@crabruzzo.it - PEC: avvocatobonaldi@pec.it
12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 2.
13. L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

ALLEGATO "A" Candidatura a Revisore legale del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Area Pescara Chieti

Al Servizio Affari Istituzionali ed Europei
del Consiglio regionale dell'Abruzzo
Via Michele Iacobucci, 4
67100 L'AQUILA

Avviso per la nomina del Revisore Legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara – Chieti, ai sensi dell'art. 1, comma 19 bis, della L.R. 29 luglio 2011 n. 23 *"Riordino delle funzioni in materia di aree produttive"* e dell'art. 5, comma 1 bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 *"Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali"* come modificato dall'art. 3 della L.R. 28.06.2019, n. 14, nonché dell'art. 3, commi 2 e 3 della L.R. n. 14/2019.

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ prov. _____ c.a.p. _____

Via/piazza _____

Telefono _____ Cell. _____ fax _____

e-mail pec _____

indicare l'indirizzo al quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza)

Via/Piazza _____ n. _____

Città _____ Cap: _____ Pec _____

PRESENTA

la propria candidatura a Revisore Legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara – Chieti, ai sensi dell'art. 1, comma 19 bis, della L.R. 29 luglio 2011 n. 23 *"Riordino delle funzioni in materia di aree produttive"* e dell'art. 5, comma 1 bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 *"Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali"* come modificato dall'art. 3 della L.R. 28.06.2019, n. 14, nonché dell'art. 3, commi 2 e 3 della L.R. n. 14/2019.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 , in caso di false dichiarazioni,

di essere cittadino italiano;

oppure (barrare la casella che interessa)

dell'Unione Europea, _____

- di godere dei diritti civili e politici;

- di essere in possesso del titolo di studio _____, conseguito presso _____, in data _____;

di essere iscritto nella **Fascia 3** dell'Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, tenuto dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza locale,

OPPURE

di essere iscritto Registro dei Revisori legali di cui al D.lgs 27 gennaio 2010, n. 39, al numero _____ dal _____;

di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'**art. 5 dell'Avviso**;

di non ricoprire l'incarico di componente di organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo di altri enti regionali di cui all'**art. 6 dell'Avviso**;

OVVERO

di ricoprire l'incarico _____ presso il seguente ente regionale _____;

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità di cui all'**art. 7 dell'Avviso**;

di non essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione;

oppure (barrare la casella che interessa)

di essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione (specificare quale _____) e di avere conseguito l'autorizzazione a svolgere l'incarico di Revisore legale che allega alla presente;

OVVERO

di non avere l'autorizzazione a svolgere l'incarico e di impegnarsi a presentarla prima della nomina;

Si allega alla presente:

- **Curriculum vitae;**
- **copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000.**

Luogo e data _____ IL DICHIARANTE _____

Presenza visione informativa sul trattamento dati personali contenuta nell'art. 13 dell'Avviso

Il sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati contenuta nell'Avviso per la presentazione delle candidature a Revisore legale del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Area Pescara Chieti.

Luogo e data _____ IL DICHIARANTE _____

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

AVVISO PUBBLICO

Avviso per la nomina del Revisore dei conti dell'ERSI (Ente regionale Servizio Idrico Integrato), ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L.R. 12 aprile 2011, n. 9 "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo" e dell'art. 5, comma 1bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali" come modificato dall'art. 3 della L.R. 28.06.2019, n. 14, nonché dell'art. 3, commi 2 e 3 della L.R. n. 14/2019.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Avviso pubblico stabilisce requisiti, condizioni e modalità per la presentazione delle candidature per la nomina **del Revisore dei conti dell'Ente regionale per il Servizio Idrico integrato, di seguito ERSI**, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L.R. 12 aprile 2011, n. 9 "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo." e dell'art 5, comma 1 bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali" come modificato dall'art. 3 della L.R. 28.06.2019, n. 14, nonché dell'art. 3, commi 2 e 3 della L.R. n. 14/2019.
2. La presentazione delle candidature non comporta alcun diritto alla nomina, l'attribuzione di punteggio o classificazioni di merito.

Art. 2
(Durata)

1. Il Revisore dei Conti dell'ERSI dura in carica tre anni, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L.R. 9/2011.
2. Ai sensi dell'art.12 dello Statuto dell'ERSI, approvato con D.G.R. n. 545 del 25.8. 2016 e modificato con D.G.R. n. 52 del 7.2.2017, si applica l'art. 235 del TUEL in quanto compatibile con la struttura dell'ERSI.

Art. 3
(Funzioni)

1. Il Revisore dei conti dell'ERSI esercita le funzioni previste dall'art. 12 del vigente Statuto dell'ERSI, approvato con D.G.R. n. 545 del 25.8. 2016 e modificato con D.G.R. n. 52 del 7.2.2017, riportate **nell'allegato A)** del presente avviso, nonché quelle di cui all'art.239 del TUEL in quanto compatibili.

Art. 4
(Requisiti)

1. La nomina del Revisore dei conti dell'ERSI è riservata:
 - a) ai Revisori legali iscritti alla "Fascia 3" dell'Elenco dei revisori dei Conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n.23 "Regolamento adottato in

attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario».

oppure

- b) ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)''.
2. La nomina a Revisore dei conti dell'ERSI è effettuata tenuto conto anche dei requisiti di professionalità ed esperienza e delle qualità morali del candidato.

Art. 5 (Cause di esclusione)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs n. 235 del 31.12.2012 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* non possono essere nominati Revisore dei conti dell'ERSI :
 1. coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 2. coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 3. coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 4. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 5. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 6. coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Il Revisore dei conti dell'ERSI che versi in una delle condizioni di cui al comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni all'ERSI nonché al Servizio Affari

Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.

3. In ogni caso, il Revisore dei conti dell'ERSI è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'ERSI, nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo l'ERSI diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempimento, dandone comunicazione al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale.
4. In conformità a quanto previsto dall'art. 248, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali."* non possono ricoprire la carica di Revisore dei conti dell'ERSI per un periodo di dieci anni i Sindaci e i Presidenti di Provincia *che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario;*
5. Non può essere nominato Revisore dei conti dell'ERSI colui il quale è stato condannato in via definitiva per un delitto che comporti quale pena accessoria l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.

Art. 6 (Incompatibilità)

1. Ai sensi dell'art. 5 bis, comma 5, della L.R. n. 4/2009 la carica di Revisore dei conti dell'ERSI è incompatibile con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo di un altro ente regionale.
2. Il Revisore dei conti dell'ERSI che si trova nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, è tenuto a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'ERSI o del Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale.

Art. 7 (Condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs 39/2013)

1. Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal [Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#) (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'[articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#)).
2. Per gli aspetti sostanziali e procedurali si applicano, rispettivamente, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 5-bis, della L.R. 4/2009 per le condizioni di inconferibilità ed il comma 6 dell'art. 5-bis, della L.R. 4/2009 per le condizioni di incompatibilità.

Art. 8

(Incompatibilità ed ineleggibilità e limiti all'affidamento di incarichi ai sensi dell'art. 236 e 238 del TUEL)

1. Ai sensi dell'art.12 dello Statuto dell'ERSI trovano applicazione le cause di incompatibilità e di ineleggibilità di cui all'art. 236 del TUEL e i limiti all'affidamento degli incarichi ai sensi dell'art. 238 del TUEL, in quanto compatibili con la struttura dell'ERSI

Art. 9

(Adempimenti a carico dei candidati dipendenti in servizio presso una pubblica amministrazione)

1. Il candidato che sia dipendente di una pubblica amministrazione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere tale incarico.
2. Ai sensi dell'art. 53, del Dlgs 165/2001 non possono essere conferiti incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
3. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, come disposto testualmente dall'art 6, comma 10 della L. 30.12.2010 n. 240; il candidato che si trovi nella suddetta condizione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione.

Art. 10

(Trattamento economico)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 9 bis, della L.R. 9/2011, al Revisore dei conti dell'ERSI compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei Comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ERSI da disposizioni di legge.
2. E', altresì, riconosciuto, ai sensi dell'art. 1, comma 9 ter della L.R. 9/2011, il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno dell'ERSI.
3. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto dell'ERSI trova applicazione l'art. 241 del TUEL in quanto compatibile con la struttura dell'ERSI

Art. 11

(Termine e modalità per la presentazione della candidatura)

1. La candidatura per la nomina a Revisore dei conti dell'ERSI, redatta utilizzando, esclusivamente, lo schema allegato al presente Avviso (All. B), deve essere trasmessa, entro e non oltre il termine di **15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT**, al Consiglio regionale - Servizio Affari Istituzionali ed Europei (Via M. Iacobucci, n. 4 - 67100 L'Aquila) con una delle seguenti modalità:
 - invio a mezzo **raccomandata a/r** all'indirizzo sopra indicato; a tal fine farà fede la data di spedizione;
 - invio a mezzo di **posta elettronica certificata (PEC)** al seguente indirizzo: **protocollo@pec.crabruzzo.it**. In questo caso i documenti dovranno essere firmati digitalmente con firma elettronica certificata. In alternativa, la documentazione può essere firmata e scansionata; a tal fine farà fede la data di invio ¹
 - consegnata **a mano all'Ufficio Protocollo del Consiglio regionale**, sede di L'Aquila in via M. Iacobucci, 4. A tal fine la consegna dovrà essere effettuata negli orari di apertura degli uffici: dal lun. al ven. dalle 8.00 alle 14.00 e il mar/ giov anche dalle 14.30 alle 17.30, ed entro il termine di cui al comma 1.
2. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
3. Il Servizio competente non assume responsabilità per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4. La candidatura per la nomina del Revisore dei conti dell'ERSI deve essere corredata dei seguenti documenti:
 - **curriculum vitae**, redatto in formato europeo debitamente datato e firmato, privo dei dati personali non pertinenti, compilabile al seguente link <https://europass.cedefop.europa.eu/it>;
 - **copia fotostatica** non autenticata di un documento di identità dell'interessato in corso di validità.
5. Sulla busta contenente la candidatura, ovvero nella nota di invio a mezzo posta certificata, va apposta la dicitura: "**Candidatura per la nomina a Revisore dei conti dell'ERSI**".
6. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 12

1 (NOTA BENE: **1**) La casella di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non è abilitata alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata; **2**) l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; **3**) in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni,) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale; **4**) nella comunicazione devono essere indicati con precisione la/le struttura/e destinataria/e e i dati identificativi del mittente; **5**) il singolo documento destinato a più Servizi del Consiglio regionale deve essere trasmesso in un unico messaggio PEC al Protocollo Generale che provvede allo smistamento alle strutture destinatarie; **6**) ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, xml. In via eccezionale può essere accettato il formato zip, qualora non sia possibile allegare file di formato corrispondente ad uno di quelli menzionati. **Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione del messaggio di PEC, non potranno essere protocollati né smistati alle competenti strutture destinatarie**

(Istruttoria delle candidature)

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett.e) della L.241/1990, il Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale trasmette al Consiglio regionale ai fini della nomina le candidature, i curriculum vitae e le eventuali preventive autorizzazioni delle amministrazioni di appartenenza a ricoprire la carica di Revisore dei conti dell'ERSI.

Art. 13**(Disciplina relativa alle domande già presentate ai sensi dell'Avviso approvato con determinazione dirigenziale APL/ AIE n. 49 del 06/06/2019)**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della L.R. 28.06.2019 n. 14 *"Disposizioni urgenti in materia di demanio idrico e antincendio boschivo e modifica all'art. 5 della L.R. 4/2009"* sono fatte salve le candidature già presentate in base all'Avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale APL/ AIE n. 49 del 06/06/2019 pubblicato sul BURAT ordinario n. 23 del 12/06/2019 da parte dei Revisori iscritti alla Fascia 3" dell'Elenco dei revisori dei Conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n.23 *"Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»*

Art. 14**(Privacy)**

1. Il nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per la nomina del Revisore dei conti dell'ERSI.
3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy) per le finalità istituzionali connesse attività di competenza del Consiglio, per il quale sono comunicati.
4. Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e all'art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.
6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all'art. 2 a Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.
7. I dati non saranno diffusi in altro modo.

8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti delle legge/regolamenti.
9. I dati personali raccolti con il consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.
10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 Regolamento UE n.679/2016 e art. 7 D.Lgs. 196/2003.
11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo con sede in Via Michele Jacobucci, 4 - 67100 - L'Aquila, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento UE dal legale rappresentante, il Presidente pro-tempore; PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. WALTER BONALDI, E-MAIL: rpd@crabruzzo.it - PEC: avvocatobonaldi@pec.it
12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 2.
13. L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

Allegato A)
all'Avviso per la nomina del Revisore dei Conti dell'ERSI
Estratto Statuto Ersi

Approvato con D.G.R. n. 545 del 25/08/2016 e modificato con D.G.R. n. 52 del 7/02/2017

ARTICOLO 12
REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è organo di vigilanza e controllo della regolarità amministrativa, contabile e finanziaria della gestione dell'Ente. In particolare il Revisore dei Conti:

- a) vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto, dei regolamenti;
- b) verifica la regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
- c) esamina il bilancio di previsione e delle relative variazioni ed assestamento;
- d) accerta, con cadenza trimestrale, le consistenze di cassa;
- e) esprime il parere preventivo, obbligatorio e non vincolante, sulle proposte di deliberazione del Direttore Generale relative a Bilancio di previsione, Variazione ed assestamento del bilancio di previsione e Conto Consuntivo.

Valgono per il Revisore dei Conti le norme contenute dagli articoli da 235 a 241 del TUEL per quanto compatibili con la struttura dell'ERSI.

Il Revisore dei conti informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile e può chiedere notizie al Presidente, al CD, al Direttore Generale sull'andamento dell'Ente.

Ai Revisore dei conti è riconosciuto il diritto di accesso, incondizionato ed informale, alle scritture contabili e a tutti gli atti dell'ente, ivi compresi gli atti istruttori, preparatori ed i pareri legali, anche se resi in relazione ad una lite in potenza o in atto.

Il Revisore ha la facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo. A tal fine al Revisore dei Conti è recapitato l'avviso di convocazione del CD nello stesso termine e con le stesse modalità stabilite dall'articolo 8 del presente Statuto per i Consiglieri.

Il Revisore dei conti, qualora ravvisi inadempienze o irregolarità che possano compromettere il buon andamento dell'Ente, ne informa, senza esitazione, il CD e il Direttore Generale.

ALLEGATO B Candidatura a Revisore dei Conti dell'ERSI

Al Servizio Affari Istituzionali ed Europei
del Consiglio regionale dell'Abruzzo
Via Michele Iacobucci, 4
67100 L'AQUILA

Avviso per la nomina del Revisore dei conti dell'ERSI (Ente regionale Servizio Idrico Integrato), ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L.R. 12 aprile 2011, n. 9 "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo" e dell'art. 5, comma 1bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali" come modificato dall'art. 3 della L.R. 28.06.2019, n. 14, nonché dell'art. 3, commi 2 e 3 della L.R. n. 14/2019.

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ prov. _____ c.a.p. _____

Via/piazza _____

Telefono _____ Cell. _____ fax _____

e-mail pec _____

indicare l'indirizzo al quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza)

Via/Piazza _____ n _____

Città _____ Cap: _____ Pec _____

PRESENTA

la propria candidatura a Revisore dei conti **dell'ERSI (Ente regionale Servizio Idrico Integrato)**, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L.R. 12 aprile 2011, n. 9 "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo" e dell'art. 5, comma 1bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali" come modificato dall'art. 3 della L.R. 28.06.2019, n. 14, nonché dell'art. 3, commi 2 e 3 della L.R. n. 14/2019.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 , in caso di false dichiarazioni,

di essere cittadino italiano;

oppure (barrare la casella che interessa)

dell'Unione Europea, _____

- di godere dei diritti civili e politici;

- di essere in possesso del titolo di studio _____, conseguito presso _____, in data _____;

di essere iscritto nella **Fascia 3** dell'Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, tenuto dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza locale,

OPPURE

di essere iscritto Registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39, al numero _____ dal _____;

di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'**art. 5 dell'Avviso**;

di non ricoprire l'incarico di componente di organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo di altri enti regionali di cui all'**art. 6 dell'Avviso**;

OVVERO

di ricoprire l'incarico _____ presso il seguente ente regionale _____;

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità di cui all'**art. 7 dell'Avviso**;

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità di cui **all'art. 8 dell'Avviso**;

di non aver superato il limite all'affidamento di incarichi di cui **all'art. 8 dell'Avviso**;

di non essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione;
oppure (barrare la casella che interessa)

di essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione (specificare quale _____) e di avere conseguito l'autorizzazione a svolgere l'incarico di Revisori dei conti dell'ERSI che allega alla presente;

OVVERO

di non avere l'autorizzazione a svolgere l'incarico e di impegnarsi a presentarla prima della nomina;

Si allega alla presente:

- **Curriculum vitae**;
- **copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000.**

Luogo e data _____ IL DICHIARANTE _____

Presenza visione informativa sul trattamento dati personali contenuta nell'art. 14 dell'Avviso

Il sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati contenuta nell'Avviso per la presentazione delle candidature a Revisore dei Conti dell'ERSI.

Luogo e data _____ IL DICHIARANTE _____

**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI**

AVVISO PUBBLICO

Avviso per la nomina del Revisore Legale dell'Agenzia Sanitaria Regionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. 23 giugno 2016 n. 18 e dell'art. 5, comma 1 bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 *"Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali"* come modificato dall'art. 3 della L.R. 28.06.2019, n. 14, nonché dell'art. 3, commi 2 e 3 della L.R. n. 14/2019.

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il presente Avviso pubblico stabilisce requisiti, condizioni e modalità per la presentazione delle candidature per la nomina a Revisore Legale dell'Agenzia Sanitaria regionale, di seguito ASR, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. 23 giugno 2016 n. 18 e dell'art. 5, comma 1 bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 *"Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali"* come modificato dalla L.R. 28.06.2019, n. 14, nonché dell'art. 3, commi 2 e 3 della L.R. n. 14/2019.
2. La presentazione delle candidature non comporta alcun diritto alla nomina, l'attribuzione di punteggio o classificazioni di merito.

**Art. 2
(Durata)**

1. Il Revisore legale dell'ASR dura in carica tre anni, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 18/2016.

**Art. 3
(Funzioni)**

1. Il Revisore legale dell'ASR esercita le funzioni previste dall'art. 7, comma 2 della L.R. 18/2016.

**Art. 4
(Requisiti)**

1. La nomina a Revisore legale dell'ASR è riservata:
 - a) ai Revisori legali iscritti alla "Fascia 3" dell'Elenco dei revisori dei Conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n.23 "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»;oppure

- b) ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)”.
2. La nomina a Revisore legale dell’ASR è effettuata tenuto conto anche dei requisiti di professionalità ed esperienza e delle qualità morali del candidato.

Art. 5
(Cause di esclusione)

1. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs n. 235 del 31.12.2012 “*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, non possono essere nominati Revisore legale dell’ASR:*
- a. *coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*
 - b. *coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);*
 - c. *coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;*
 - d. *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);*
 - e. *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*
 - f. *coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*
2. Il Revisore legale dell’ASR che versi in una delle condizioni di cui al comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni all’ASR, nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d’ufficio della sussistenza di dette condizioni.
3. In ogni caso, il Revisore legale dell’ASR è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all’ASR, nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444

(Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo l'ASR diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale.

4. In conformità a quanto previsto dall'art. 248, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* non possono ricoprire la carica di Revisore legale dell'ASR per un periodo di dieci anni i Sindaci e i Presidenti di Provincia *che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario;*
5. Non può essere nominato Revisore legale dell'ASR colui il quale è stato condannato in via definitiva per un delitto che comporti quale pena accessoria l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.

Art. 6 (Incompatibilità)

1. Ai sensi dell'art. 5 bis, comma 5, della L.R. n. 4/2009 la carica di Revisore legale dell'ASR è incompatibile con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo di un altro ente regionale.
2. Il Revisore legale dell'Agenzia che si trova nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, è tenuto a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Agenzia Sanitaria regionale o del Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale.

Art. 7 (Condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs 39/2013)

1. Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal [Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#) (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'[articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#)).
2. Per gli aspetti sostanziali e procedurali si applicano, rispettivamente, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 5-bis, della L.R. 4/2009 per le condizioni di inconferibilità ed il comma 6 dell'art. 5-bis, della L.R. 4/2009 per le condizioni di incompatibilità.

Art. 8 (Adempimenti a carico dei candidati dipendenti in servizio presso una pubblica amministrazione)

1. Il candidato che sia dipendente di una pubblica amministrazione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere tale incarico.

2. Ai sensi dell'art. 53, del Dlgs 165/2001 non possono essere conferiti incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
3. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, come disposto testualmente dall'art 6, comma 10 della L. 30.12.2010 n. 240; il candidato che si trovi nella suddetta condizione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione.

Art. 9

(Trattamento economico)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 18/2016 il compenso del Revisore legale dell'Agenzia Sanitaria regionale è determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia ed è a carico del bilancio dell'Agenzia.

Art. 10

(Termine e modalità per la presentazione della candidatura)

1. La candidatura per la nomina a Revisore legale dell'ASR, redatta utilizzando, esclusivamente, lo schema allegato al presente Avviso (All. A), deve essere trasmessa, entro e non oltre il termine di **15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT**, al Consiglio regionale - Servizio Affari Istituzionali ed Europei (Via M. Iacobucci, n. 4 - 67100 L'Aquila) con una delle seguenti modalità:
 - invio a mezzo **raccomandata a/r** all'indirizzo sopra indicato; a tal fine farà fede la data di spedizione;
 - invio a mezzo di **posta elettronica certificata (PEC)** al seguente indirizzo: **protocollo@pec.crabruzzo.it**. In questo caso i documenti dovranno essere firmati digitalmente con firma elettronica certificata. In alternativa, la documentazione può essere firmata e scansionata; a tal fine farà fede la data di invio ¹

1 (NOTA BENE: 1) La casella di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non è abilitata alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata; **2)** l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; **3)** in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni,) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale; **4)** nella comunicazione devono essere indicati con precisione la/le struttura/e destinataria/e e i dati identificativi del mittente; **5)** il singolo documento destinato a più Servizi del Consiglio regionale deve essere trasmesso in un unico messaggio PEC al Protocollo Generale che provvede allo smistamento alle strutture destinatarie; **6)** ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, xml. In via eccezionale può essere accettato il formato zip, qualora non sia possibile allegare file di formato corrispondente ad uno di quelli menzionati.

- consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Consiglio regionale, sede di L'Aquila in via M. Iacobucci, 4. A tal fine la consegna dovrà essere effettuata negli orari di apertura degli uffici: dal lun. al ven. dalle 8.00 alle 14.00 e il mar/giov anche dalle 14.30 alle 17.30., ed entro i termini di cui al comma 1.

2. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
3. Il Servizio competente non assume responsabilità per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4. La candidatura per la nomina del Revisore legale dell'Agenzia Sanitaria regionale deve essere corredata dei seguenti documenti:
 - **curriculum vitae**, redatto in formato europeo debitamente datato e firmato, privo dei dati personali non pertinenti, compilabile al seguente link; (<https://europass.cedefop.europa.eu/it>);
 - **copia fotostatica** non autenticata di un documento di identità dell'interessato in corso di validità.
5. Sulla busta contenente la candidatura, ovvero nella nota di invio a mezzo posta certificata, va apposta la dicitura: "**Candidatura per la nomina a Revisore legale dell'ASR**"
6. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 11

(Istruttoria delle candidature)

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett.e) della L.241/1990, il Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale trasmette al Consiglio regionale ai fini della nomina le candidature, i curriculum vitae e le eventuali preventive autorizzazioni delle amministrazioni di appartenenza a ricoprire la carica di Revisore legale dell'ASR.

Art. 12

(Disciplina relativa alle domande già presentate ai sensi dell'Avviso approvato con determinazione dirigenziale APL/ AIE n. 49 del 06/06/2019)

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della L.R. 28.06.2019 n. 14 "*Disposizioni urgenti in materia di demanio idrico e antincendio boschivo e modifica all'art. 5 della L.R. 4/2009*" sono fatte salve le candidature già presentate in base all'Avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale APL/ AIE n. 49 del 06/06/2019 pubblicato sul BURAT ordinario n. 23 del 12/06/2019 da parte dei Revisori iscritti alla Fascia 3" dell'Elenco dei revisori dei Conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n.23 "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione del messaggio di PEC, non potranno essere protocollati né smistati alle competenti strutture destinatarie

settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario».

Art. 13 (Privacy)

1. Il nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per la nomina del Revisore legale dell'ASR.
3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy) per le finalità istituzionali connesse attività di competenza del Consiglio, per il quale sono comunicati.
4. Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e all'art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.
6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all'art. 2 a Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.
7. I dati non saranno diffusi in altro modo.
8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti delle legge/regolamenti.
9. I dati personali raccolti con il consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.
10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 Regolamento UE n.679/2016 e art. 7 D.Lgs. 196/2003.
11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo con sede in Via Michele Jacobucci, 4 - 67100 - L'Aquila, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento UE dal legale rappresentante, il Presidente pro-tempore; PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. WALTER BONALDI, E-MAIL: rpd@crabruzzo.it - PEC: avvocatobonaldi@pec.it

12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 2.
13. L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

ALLEGATO "A" Candidatura a Revisore legale dell'Agenzia Sanitaria Regionale

Al Servizio Affari Istituzionali ed Europei
del Consiglio regionale dell'Abruzzo
Via Michele Iacobucci, 4
67100 L'AQUILA

Avviso per la nomina del Revisore Legale dell'Agenzia Sanitaria Regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. 23 giugno 2016 n. 18 "e dell'art. 5, comma 1 bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 "*Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali*" come modificato dall'art. 3 della L.R. 28.06.2019, n. 14, nonché dell'art. 3, commi 2 e 3 della L.R. n. 14/2019.

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ prov. _____ c.a.p. _____

Via/piazza _____

Telefono _____ Cell. _____ fax _____

e-mail pec _____

indicare l'indirizzo al quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza)

Via/Piazza _____ n _____

Città _____ Cap: _____ Pec _____

PRESENTA

la propria candidatura a **Revisore Legale dell'Agenzia Sanitaria Regionale**, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. 23 giugno 2016 n. 18 e dell'art. 5, comma 1 bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 "*Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali*" come modificato dall'art. 3 della L.R. 28.06.2019, n. 14, nonché dell'art. 3, commi 2 e 3 della L.R. n. 14/2019.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di false dichiarazioni,

di essere cittadino italiano;

oppure (barrare la casella che interessa)

dell'Unione Europea, _____

- di godere dei diritti civili e politici;

- di essere in possesso del titolo di studio _____, conseguito presso _____, in data _____;

di essere iscritto nella **Fascia 3** dell'Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, tenuto dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza locale,

OPPURE

di essere iscritto Registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39, al numero _____ dal _____;

di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'**art. 5 dell'Avviso**;

di non ricoprire l'incarico di componente di organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo di altri enti regionali di cui all'**art. 6 dell'Avviso**;

OVVERO

di ricoprire l'incarico _____ presso il seguente ente regionale _____;

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di inconfiribilità e di incompatibilità di cui all'**art. 7 dell'Avviso**;

di non essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione;
oppure (barrare la casella che interessa)

di essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione (specificare quale _____) e di avere conseguito l'autorizzazione a svolgere l'incarico di Revisore legale dell'ASR che allega alla presente;

OVVERO

di non avere l'autorizzazione a svolgere l'incarico e di impegnarsi a presentarla prima della nomina;

Si allega alla presente:


- **Curriculum vitae;**
- **copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000.**

Luogo e data _____ IL DICHIARANTE _____

Presenza visione informativa sul trattamento dati personali contenuta nell'art. 13 dell'Avviso

Il sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati contenuta nell'Avviso per la presentazione delle candidature a Revisore legale dell'Agenzia sanitaria regionale

Luogo e data _____ IL DICHIARANTE _____



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it